



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori AZZOLLINI, PICHETTO FRATIN, AUGELLO,  
BONFRISCO, LATRONICO, MAZZARACCHIO, TANCREDI, ZANETTA,  
DE ANGELIS e FLERES**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2012**

Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - La legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha rivisto la disciplina dei bilanci pubblici introducendo il principio del pareggio di bilancio strutturale. Tale riforma si è resa necessaria per far fronte al rischio di insostenibilità delle finanze pubbliche conseguente al perdurante, elevato livello di debito pubblico accumulato negli ultimi decenni, con spiccata accentuazione degli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, e agli ostacoli che questo può opporre allo sviluppo economico e al mantenimento dello stato sociale.

Nel corso degli ultimi anni, in particolare, si è manifestata una diffusa e crescente insoddisfazione nei confronti del funzionamento della *governance* di finanza pubblica italiana, a causa di una sua limitata capacità a svolgere le funzioni di conseguimento degli obiettivi di bilancio ad esso assegnate, e della scarsa attitudine a realizzare gli analoghi obiettivi di controllo degli andamenti del debito.

L'intervento del legislatore costituzionale, a modifica dell'articolo 81, ha avuto perciò il dichiarato scopo di riportare in condizioni di sostenibilità la finanza pubblica italiana.

Pur con tale obiettivo di medio e lungo periodo, i tempi di approvazione della legge costituzionale hanno risentito delle pressioni derivanti dal contesto di crisi finanziaria internazionale degli ultimi anni, nonché dall'appartenenza all'Unione europea.

Infatti, nel complesso quadro congiunturale che ha fatto seguito alla crisi finanziaria del 2008 ed è sfociato nella crisi dei debiti sovrani, con il patto *Euro Plus*, siglato nel marzo 2011 dai Capi di Stato e di governo europei, è maturato l'impegno degli Stati membri ad adottare regole fiscali nazionali, coerenti con quelle sovranazionali, al mas-

simo livello possibile nella gerarchia delle fonti. Nel contempo, l'Unione europea ha esercitato un crescente ruolo, risultato poi nel «Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'Unione economica e monetaria», ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 144, per l'imposizione di regole vincolanti le politiche di bilancio degli Stati membri dell'Unione.

Questa spinta ha indotto i legislatori di diversi Paesi europei, tra cui l'Italia, ad intervenire sulle regole costituzionali in tema di bilanci pubblici.

La riforma ha introdotto una modifica testuale dell'articolo 81 della Costituzione mirante ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese delle amministrazioni pubbliche tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Resta ferma la necessità che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri debba provvedere ai mezzi per farvi fronte.

Riguardo a tali innovazioni sono perciò fondamentalmente due gli aspetti da analizzare:

a) l'opportunità, a livello di politica economica, dell'imposizione di regole di bilancio che vincolino gli Stati al pareggio;

b) l'individuazione degli organismi e delle procedure più adatti per assicurare il rispetto delle regole di cui alla lettera a).

Ad un primo esame, un vincolo al bilancio in pareggio potrebbe infatti rappresentare una regola semplice da applicare e verificare, ma potrebbe anche rivelarsi inadeguata al

raggiungimento dello scopo avuto di mira, o, per alcuni, addirittura dannosa.

Quanto al primo aspetto, è necessario condurre una sintetica riflessione alla luce dei principi e delle regole che sono state introdotte con la legge di revisione costituzionale. Benché il titolo della legge costituzionale parli infatti di «pareggio di bilancio», le disposizioni del nuovo articolo 81 parlano poi di «equilibrio tra entrate e spese». È stato osservato da taluni che si tratta di una difformità voluta per chiarire che il legislatore non ha inteso costituzionalizzare una regola contabile ma un principio di gestione della politica economica nazionale, vincolando il ricorso agli strumenti di finanza pubblica alle indicazioni in tema di *governance* economica. L'equilibrio tra entrate e spese assume dunque la funzione di vincolo alle politiche di governo, e non costituisce più requisito di costituzionalità della legislazione di spesa.

Da ciò deriva che durante i periodi di recessione è comprensibile avere dei *deficit* di bilancio da compensare poi nei periodi di crescita, mentre un vincolo di bilancio in pareggio contabile impedirebbe questo naturale aggiustamento ciclico.

Un punto che merita particolare attenzione in termini di politica economica è poi che la crescita dell'economia è influenzata dalle manovre sui conti pubblici e risente soprattutto della loro composizione (aumenti di tasse o tagli alle spese). A parità di saldo, infatti, diverse composizioni delle manovre in termini di entrate e di spese producono effetti più o meno incisivi sull'economia. Ad esempio, le manovre costruite prevalentemente aumentando le tasse hanno effetti recessivi più rilevanti rispetto a quelle costruite riducendo le spese.

La determinazione di un vincolo di bilancio in pareggio «corretto» per il ciclo ha perciò proprio lo scopo di consentire una certa flessibilità tale da evitare che il vincolo di pareggio svolga un'azione pro-ciclica, cioè amplificatrice della fase congiunturale. Con

questo genere di correttivi si determina una regola efficiente, ma si genera comunque il problema di stabilire le modalità per effettuare la correzione ciclica.

L'Unione europea ha cercato in passato, con il Patto di stabilità e crescita, di imporre regole fiscali ai governi nazionali, ma essi, soprattutto quelli dei paesi più forti, sono sempre rimasti restii a delegare il loro controllo di bilancio a istituzioni sovra nazionali. Ha sempre rivestito una assoluta centralità il profilo della effettiva cogenza dell'impianto normativo introdotto, attraverso la verifica degli strumenti che ne sono posti a presidio.

In Parlamento, tra gli operatori e in dottrina, si è reso necessario condurre una riflessione su come organizzare la sede deputata ad accertare il rispetto delle nuove regole della finanza pubblica e ad imporle il rispetto.

La legge costituzionale ha previsto perciò, a tal fine, l'introduzione di un Ufficio indipendente, al fine di potenziare i meccanismi di tutela, in fase di previsione e di consuntivo, dei conti pubblici e dei relativi precari equilibri finanziari, a salvaguardia della innovativa regola del pareggio di bilancio, attraverso una sistematica azione di analisi dei dati economici e di finanza pubblica che costituisca una base informativa rigorosa e autorevole per il Parlamento.

Nella valutazione dell'efficacia dell'intervento che qui si propone – che parte dall'idea che, affidando le regole a presidio della stabilità finanziaria ad una fonte gerarchicamente sovraordinata e ad un organismo indipendente, si può ottenere l'effetto di imporre vincoli al legislatore ordinario – rimane la questione di quali modalità debbano informare la costituzione di tale organismo, cui affidare il compito di attivare le procedure per imporre il rispetto delle regole di finanza pubblica.

Il disegno di legge in esame rappresenta dunque lo sforzo di trasporre i principi e i dispositivi previsti dalla citata legge costituzionale n. 1 del 2012 nel quadro degli stru-

menti tecnico-contabili già previsti dalla normativa vigente, integrando i contenuti nella disciplina di contabilità pubblica.

Il Titolo I (*Oggetto e definizioni*) fa riferimento a oggetto e definizioni del disegno di legge. In particolare, l'articolo 1 (*Oggetto*) riferisce che la legge costituisce attuazione dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e dell'articolo 5 della medesima legge costituzionale, e che può essere modificata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

L'articolo 2 (*Definizioni*) fornisce le definizioni essenziali ai fini della legge, in linea con le analoghe definizioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea e stabilisce altresì che gli obiettivi riferiti al saldo del conto consolidato e al saldo strutturale, nonché il valore dell'obiettivo di medio termine, sono indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio presentati dal Governo alle Camere.

Il Titolo II (*Equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche*) fa invece riferimento all'equilibrio finanziario delle amministrazioni pubbliche. In particolare, l'articolo 3 (*Principio dell'equilibrio dei bilanci*), ai commi 1 e 2 stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano assicurare l'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione e che l'equilibrio dei bilanci corrisponde all'obiettivo di medio termine.

I commi 3 e 4 del medesimo articolo prevedono che i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscano, per ciascuna annualità del periodo di programmazione, gli obiettivi del saldo del conto consolidato, articolati per sottosectori, tali da assicurare almeno il conseguimento dell'obiettivo di medio termine ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento a tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e 8. Nei medesimi documenti sono indicate le misure da

adottare per conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato. Il comma 5 definisce l'equilibrio dei bilanci come quel valore del saldo strutturale, calcolato nel primo semestre dell'esercizio successivo a quello al quale si riferisce, che soddisfa una delle seguenti condizioni:

a) risulta almeno pari all'obiettivo di medio termine ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo obiettivo inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1;

b) assicura il rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine nei casi previsti dagli articoli 6 e 8 ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo percorso inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1.

Con l'articolo 4 (*Sostenibilità del debito pubblico*), ai commi 1 e 2, si prevede che le amministrazioni pubbliche concorrano ad assicurare la sostenibilità del debito pubblico ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, e che i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio debbano stabilire obiettivi relativi al rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo coerenti con quanto disposto dall'ordinamento dell'Unione europea. Il comma 3 stabilisce che qualora il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo superi il valore di riferimento definito dall'ordinamento dell'Unione europea, gli obiettivi debbano tener conto della necessità di garantire una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale valore in coerenza con quanto previsto dal medesimo ordinamento, mentre il comma 4 prevede che fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, non è mai consentito il ricorso all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie.

L'articolo 5 (*Regola sulla spesa delle amministrazioni pubbliche*) prevede, ai commi 1 e 2, che il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle pubbliche amministrazioni, al netto delle poste indicate dalla normativa dell'Unione europea, non possa es-

sere superiore al tasso di riferimento calcolato in coerenza con la medesima normativa e che, al fine di assicurare il rispetto di tale vincolo e il conseguimento degli obiettivi programmatici, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio debbano indicare, per il triennio di riferimento, il livello massimo in termini nominali della spesa delle amministrazioni pubbliche. Il comma 3 attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, che si avvale della collaborazione delle amministrazioni interessate, il monitoraggio del rispetto del livello massimo della spesa, e al Governo, qualora verifichi il rischio del superamento di tale livello, l'obbligo di trasmettere una relazione in merito al Parlamento.

L'articolo 6 (*Eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale*) stabilisce, al comma 1, che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali, mentre il comma 2 precisa che, ai fini della legge, per eventi eccezionali, da individuarsi in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono:

a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;

b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

Il comma 3 afferma poi che il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, nel rispetto dell'ordinamento europeo, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di

autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico. È previsto che il piano di rientro sia attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali lo scostamento per gli eventi di cui al comma 2 è autorizzato, ed in un tempo adeguato alla gravità dei medesimi eventi e tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. È previsto poi che la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Il comma 4 stabilisce che le risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi del comma 3 possano essere utilizzate, su iniziativa del Governo, esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di cui al presente comma. I commi 5 e 6 stabiliscono che il piano di rientro possa essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche, e che le procedure di cui al comma 3 si applichino anche nel caso in cui il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b).

Il titolo III (*Monitoraggio e meccanismi di correzione*) si sofferma sui meccanismi di correzione degli squilibri. In particolare, l'articolo 7 (*Monitoraggio degli scostamenti rispetto agli obiettivi di finanza pubblica*) stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze assicura il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Il Governo, qualora accerti il rischio che nell'esercizio finanziario in corso si determinino scostamenti del saldo del conto consolidato o del saldo strutturale rispetto agli obiettivi programmatici, riferisce in merito alle Camere.

L'articolo 8 (*Meccanismo di correzione degli scostamenti rispetto all'obiettivo pro-*

*grammatico strutturale*) prevede poi che il Governo, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, in base ai dati di consuntivo, verifichi se, rispetto all'obiettivo programmatico, si registra uno scostamento negativo del saldo strutturale con riferimento al risultato dell'esercizio precedente ovvero, in termini cumulati, ai risultati dei due esercizi precedenti, pari o superiore a quanto previsto dagli obblighi internazionali, ad esclusione degli scostamenti che rientrano nell'applicazione dell'articolo 6. Qualora tale scostamento si rifletta sui risultati previsti per gli anni compresi nel periodo di programmazione, ne evidenzia l'entità e le cause e indica contestualmente misure tali da assicurare, almeno a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stato accertato lo scostamento, il conseguimento dell'obiettivo programmatico strutturale. I commi 2 e 3 stabiliscono poi che i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano la misura e l'articolazione temporale delle correzioni di cui al comma 1 a carico dei singoli sottosettori, anche tenendo conto del rispettivo concorso allo scostamento e delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica e che le deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 6, comma 3, possono disporre la sospensione dell'operatività del meccanismo di correzione previsto dal presente articolo sino all'esercizio precedente a quello a partire dal quale ha inizio l'attuazione del piano di rientro di cui al medesimo comma.

Il titolo IV (*Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico*) si sofferma poi sulla definizione e sui criteri di salvaguardia dell'equilibrio dei bilanci degli enti territoriali. In particolare, l'articolo 9 (*Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali*) prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella

fase di previsione sia di rendiconto, registrano:

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;

b) un saldo non negativo, in termini di competenza di spesa e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. Il comma 2 stabilisce che non sono considerati in disequilibrio gli enti che presentano un disavanzo di cassa in presenza di residui attivi riguardanti trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche formati nell'esercizio e a cui corrispondono altrettanti residui passivi registrati dagli enti eroganti. Il comma 3 prevede che, salvo quanto previsto dall'articolo 10, qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), adotta misure di correzione tali da ritornare all'equilibrio entro il triennio successivo. Il comma 4 affida alla legge ordinaria la definizione delle sanzioni da applicare agli enti locali in conseguenza del mancato raggiungimento dell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle condizioni di equilibrio nei termini indicati al comma 1. Il comma 5 prevede che eventuali saldi positivi siano destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente, mentre i risultati positivi di amministrazione possono essere destinati al finanziamento degli investimenti secondo le modalità previste dal successivo articolo 11. Il comma 6 prevede poi che in attuazione dei principi stabiliti dalla presente legge, la legge dello Stato possa prevedere ulteriori obblighi degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 10 (*Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali*) afferma, al comma 1, che le regioni, le province autonome e gli enti locali possono ri-

correre al debito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nell'osservanza dei vincoli e delle condizioni previsti alla legislazione vigente e dal presente articolo. I commi 2 e 3 stabiliscono che le operazioni di accensione di debito siano effettuate solo contestualmente alla adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali è evidenziata l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti e che le operazioni di ricorso al debito siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti della Regione interessata, compresa la medesima Regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera *a*). A tal fine, ogni anno, i comuni, le province e le città metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), che l'ente locale prevede di conseguire, nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso al debito o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. È stabilito che ciascun ente possa in ogni caso ricorrere al debito nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione. Il comma 4 afferma che qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il disavanzo concorra alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della Regione interessata, compresa la medesima Regione. L'avanzo complessivo reso necessario dal mancato rispetto dell'equilibrio nell'anno precedente è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato tale vincolo. Il comma 5 prevede che con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, articolo 33, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo.

L'articolo 11 (*Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali*) istituisce, al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo straordinario per il concorso dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti i diritti civili e sociali, alimentato in base allo scostamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato. L'ammontare della dotazione del Fondo di cui al presente comma è determinato nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, sulla base della stima degli effetti dell'andamento del ciclo economico, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui all'articolo 9, comma 1, influenzate dall'andamento del ciclo economico. Il comma 2 stabilisce che qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all'obiettivo programmatico ai sensi dell'articolo 6, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 è determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi di cui al medesimo articolo sulla finanza degli enti di cui all'articolo 9, comma 1. Il comma 3 stabilisce che il Fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica tenendo conto delle quote di entrate proprie di ciascun ente influenzate dal ciclo. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi en-

tro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

L'articolo 12 (*Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico*) prevede al comma 1 che le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano, concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente articolo, nonché, secondo modalità definite con legge dello Stato in base ai principi stabiliti dalla presente legge. Il comma 2 stabilisce che nelle fasi favorevoli del ciclo economico, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui al comma 1, influenzate dall'andamento del ciclo economico, determinano la misura del contributo del complesso dei medesimi enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Tale contributo è incluso tra le spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a). Il comma 3 prevede che il contributo di cui al comma 2 sia ripartito, tenendo conto delle quote di entrate proprie di ciascun ente sensibili al ciclo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. È previsto che lo schema di decreto venga trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

Il titolo V (*Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali*) si sofferma sulle definizioni e le metodologie relative alla nozione di equilibrio per gli enti pubblici. In particolare, l'articolo 13 (*Equilibrio*

*dei bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali*) prevede, al comma 1, che i bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si considerano in equilibrio, quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali, e che, ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione possa essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato. Il comma 2 stabilisce che i bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale si considerino in equilibrio quando risultano conformi ai criteri stabiliti con legge dello Stato. Il comma 3 prevede che con legge dello Stato possano essere stabiliti ulteriori criteri al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle amministrazioni di cui al presente articolo, anche con riferimento alle singole categorie di amministrazioni, nonché i criteri di recupero di eventuali disavanzi.

Il titolo VI (*Bilancio dello Stato*) reca norme in materia di bilancio e contabilità generale dello Stato. In particolare, l'articolo 14 (*Principio dell'equilibrio del bilancio dello Stato*) stabilisce che l'equilibrio del bilancio dello Stato è assicurato dall'individuazione, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, per ciascuna annualità, di un valore del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 3, comma 3. Il comma 2 dispone che i nuovi o maggiori derivanti dalla legge di bilancio debbano risultare compatibili con il rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio stesso, determinato ai sensi dell'articolo 3 e del comma 1 del presente articolo.

Il novellato articolo 81 della Costituzione, in coerenza con la modifica prevista, nel-



l'ambito della stessa legge costituzionale, all'articolo 97 e con i principi ispiratori della riforma, prevede che l'equilibrio del bilancio dello Stato sia definito tenendo conto delle fasi avverse e favorevoli del ciclo economico e dei relativi effetti sulle grandezze finanziarie dello stesso bilancio.

Tale previsione si inserisce in un quadro di complessiva coerenza con la normativa dell'ordinamento europeo e si colloca in un modello in cui il bilancio pubblico assolve, pur in assenza di politiche discrezionali, il ruolo di moderazione del ciclo economico attraverso il pieno funzionamento degli stabilizzatori automatici. La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 81 è integrata da quanto previsto dal comma 2 del medesimo, nel quale si disciplina la possibilità di ricorrere all'indebitamento in relazione agli effetti del ciclo economico, nonché al verificarsi di eventi eccezionali. In tale ultimo caso, il ricorso all'indebitamento deve preventivamente essere autorizzato dalle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Sono così individuate le clausole che consentono di derogare temporaneamente al principio dell'equilibrio, conferendo alla regola di bilancio la flessibilità necessaria ad assicurarne l'effettiva applicabilità.

È in questo quadro che va dunque ricercata la necessaria coerenza tra il principio dell'equilibrio per il bilancio dello Stato, definito nei primi due commi del richiamato articolo 81, e l'applicazione delle disposizioni del comma terzo, secondo il quale ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. In tal senso, si deve ritenere che per il bilancio dello Stato, l'obbligo di cui al terzo comma risulti di fatto assorbito dalla declinazione del principio di equilibrio stabilito dal primo comma.

L'articolo 14 si pone dunque in coerenza con l'impostazione fin qui illustrata.

Esso fornisce dunque sistematica attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 81, ed in particolare del primo e del terzo

comma, prevedendo che il saldo netto da finanziare o da impiegare che assicura l'equilibrio del bilancio dello Stato sia definito in coerenza con gli obiettivi del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. Tali obiettivi, come previsto al già illustrato articolo 3, dovranno assicurare almeno il conseguimento dell'obiettivo di medio termine ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento a tale obiettivo nei casi previsti dalla presente proposta di legge.

L'articolo 15 (*Contenuto della legge di bilancio*) prevede al comma 1 che il disegno di legge di bilancio rechi le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici in cui si articola la manovra triennale di finanza pubblica e costituisca la base per la gestione finanziaria dello Stato. Il disegno di legge di bilancio è suddiviso in due sezioni. Il comma 2 stabilisce che la prima sezione contenga, per il periodo compreso nel triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. In particolare essa contiene, in distinti articoli, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, il saldo netto da finanziare, definito in coerenza con quanto previsto all'articolo 14 nonché il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Essa, inoltre, può contenere esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Sono escluse norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, e interventi di natura microlocalistica o microsettoriale. In particolare, la prima sezione può contenere:

a) il rifinanziamento e il definanziamento delle dotazioni finanziarie delle autorizzazioni di spesa vigenti;

b) gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti

legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare in quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;

c) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

d) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal primo gennaio dell'anno cui essa si riferisce, le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione, nonché la proroga delle disposizioni concernenti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio e di altre agevolazioni fiscali con effetti diretti ed indiretti sul bilancio statale;

e) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle di cui alla lettera a);

f) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi, al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

g) norme volte a disciplinare i rapporti finanziari tra lo Stato, le Regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le altre amministrazioni pubbliche anche al fine di assicurare il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico. Il comma 3 prevede che la seconda sezione del disegno di legge di bilancio contiene la previsione, di competenza e di cassa, formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici indicati nei documenti di programmazione finanziaria e

di bilancio, apportando a tali previsioni, alle quali viene in ogni caso assicurata autonomia evidenza contabile, le variazioni determinate dalla prima sezione del disegno di legge.

Essa, nel rispetto del saldo netto da finanziare di cui al comma 2, contiene inoltre:

a) gli importi dei fondi di riserva, le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge di bilancio, nonché quelli relativi alle leggi di spesa di natura permanente riguardanti il funzionamento di enti e organismi pubblici;

b) la rimodulazione, anche temporale, delle dotazioni finanziarie delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente. In apposito allegato viene data evidenza delle variazioni disposte per le spese autorizzate da espressa previsione legislativa;

c) le regolazioni meramente quantitative rinviate dalla legislazione vigente alla legge di stabilità. Il richiamo alla legge di stabilità previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, deve intendersi riferito alla legge di bilancio;

d) le variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie, anche relative a unità di voto diverse, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. Il comma 4 prevede che con apposito articolo è annualmente stabilito, sulla base delle modalità indicate nella legge di contabilità, l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare. Il comma 5 stabilisce che il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio. Con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è approvato, nell'or-

dine, lo stato di previsione dell'entrata, ciascuno stato di previsione della spesa e i totali generali della spesa, nonché il quadro generale riassuntivo. I commi 6 e 7 prevedono, rispettivamente, che le entrate sono ripartite in titoli, entrate ricorrenti e non ricorrenti e tipologie e, per la spesa, che il bilancio si articola in missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici, nonché in programmi, quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni (tipologie e programmi costituiscono le unità di voto parlamentare); è previsto, inoltre, che l'articolazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa sia disciplinata dalla legislazione vigente in materia di contabilità e finanza pubblica. Il comma 7 stabilisce, poi, che il disegno di legge di bilancio sia accompagnato da una nota tecnico-illustrativa, documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto consolidato, che espone i contenuti della manovra annuale disposta nell'ambito della sessione di bilancio, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi. Il comma 8 prevede che le disposizioni della prima sezione della legge di bilancio possono comportare, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, riduzioni di entrata, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente derivanti dalle disposizioni della medesima sezione. Il comma 9 afferma che le modifiche normative contenute nella prima sezione sono corredate di una relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione degli effetti recati da ciascuna disposizione, prevedendo che alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e del-

l'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Il comma 10 stabilisce infine che la legge di assestamento è redatta secondo il criterio della legislazione vigente e che con essa possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie anche relative a unità di voto diverse. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Il titolo VII (*Organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio*) è quindi dedicato all'organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio.

In particolare, l'articolo 16 (*Istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio*) prevede, al comma 1, che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge costituzionale n. 1 del 2012, è costituito l'organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, che assume il nome di Ufficio parlamentare di bilancio, con sede in Roma, presso le Camere. Il comma 2 stabilisce che l'Ufficio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituito da un consiglio di cinque membri di cui uno con funzioni di presidente, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, scelti tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica. Il comma 3 stabilisce che i membri del consiglio sono nominati per sei anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura,

mentre i dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Il comma 4 prevede che i membri del consiglio, prima della scadenza naturale del mandato, possono essere revocati dall'incarico con decreto dei Presidenti delle due Camere, su proposta delle Commissioni parlamentari permanenti competenti in materia di bilancio dei due rami del Parlamento adottata a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, in ossequio al principio costituzionale dell'autonomia costituzionale delle Camere, ribadita dalla stessa legge costituzionale n. 1 del 2012, il comma 5 prevede che i presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati adottano intese volte a disciplinare gli aspetti organizzativi, ivi inclusi quelli di carattere finanziario, ai fini del funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1.

La stessa legge costituzionale riserva all'organismo il compito di verificare l'applicazione delle regole fiscali e, quindi, in particolare, del principio del rispetto dell'equilibrio di bilancio come definito dal nuovo testo dell'articolo 81 della Costituzione, sino al rispetto delle regole di spesa la cui introduzione è prevista dalla stessa riforma costituzionale.

Conseguentemente, anche alla luce dei principi comuni stabiliti dalla commissione europea, spetta all'Ufficio il compito di verificare la tempestiva e corretta attivazione del meccanismo di correzione degli scostamenti degli andamenti di finanza pubblica rispetto agli obiettivi di bilancio ovvero la congruità, dal punto di vista delle regole di finanza pubblica, del ricorso all'indebitamento al verificarsi delle circostanze eccezionali ai sensi del nuovo testo dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione.

In tal senso, l'articolo 17 stabilisce, al comma 1, che l'Ufficio, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime, effettua analisi e valutazioni in merito ai seguenti temi: le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica; l'impatto macroeconomico dei

provvedimenti legislativi di maggiore rilievo; gli andamenti di finanza pubblica, anche per sottosettore, e l'osservanza delle regole di bilancio; la sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo; ulteriori temi di economia e finanza pubblica rilevanti ai fini delle analisi predette. A tal fine, l'Ufficio predispone rapporti a richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica ovvero per iniziativa del consiglio. Il Presidente e i membri del consiglio, se richiesti, svolgono audizioni presso le Commissioni parlamentari. Le analisi e i rapporti prodotti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono resi pubblici.

Il titolo VIII (*Disposizioni finali*) contiene una serie di disposizioni integrative del disegno di legge. In particolare, l'articolo 18 (*Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche*) prevede, al comma 1, che la Corte dei conti sia competente a svolgere il controllo sui bilanci dei singoli enti di cui agli articoli 9 e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 97 della Costituzione. Il comma 2 prevede, poi, che all'attuazione delle disposizioni dell'articolo, comportanti modifiche della disciplina delle funzioni della Corte dei conti, si provvede con regolamento delle Sezioni riunite della Corte stessa, ai sensi degli articoli 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, su proposta del Presidente.

L'articolo 19 (*Disposizioni finali*) dispone al comma 1 che avverso gli atti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione. Al comma 2, infine, stabilisce che le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad eccezione del Titolo V e dell'articolo 15 che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### TITOLO I

#### OGGETTO E DEFINIZIONI

##### Art. 1.

###### *(Oggetto)*

1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e dell'articolo 5 della medesima legge costituzionale.

2. La presente legge può essere modificata solo in modo espresso da una legge successiva approvata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

##### Art. 2.

###### *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, si intende:

*a)* per «amministrazioni pubbliche» gli enti individuati con le procedure e gli atti previsti, in coerenza con i regolamenti dell'Unione europea, dalla normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, e articolati nei sotto settori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni locali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale;

*b)* per «conto consolidato» il conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche formato dagli aggregati contabili delle entrate e delle spese di tali amministrazioni, classificati in conformità alle modalità stabilite dall'ordinamento dell'Unione europea;

c) per «saldo del conto consolidato» l'indebitamento netto o l'accreditamento netto come definiti ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

d) per «saldo strutturale» il saldo del conto consolidato corretto per gli effetti del ciclo economico al netto delle misure una tantum e temporanee e, comunque, definito in conformità all'ordinamento dell'Unione europea;

e) per «obiettivo di medio termine» il valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea;

f) per «fase favorevole del ciclo economico» la fase del ciclo economico individuata come tale sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea.

2. Gli obiettivi riferiti ai saldi di cui al comma 1, lettere c) e d), e il valore di cui alla lettera e), sono indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio presentati dal Governo alle Camere per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

## TITOLO II

### EQUILIBRIO DEI BILANCI E SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

#### Art. 3.

##### *(Principio dell'equilibrio dei bilanci)*

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare l'equilibrio dei bilanci ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione.

2. L'equilibrio dei bilanci corrisponde all'obiettivo di medio termine indicato nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

3. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscono, per ciascuna annualità del periodo di programmazione, obiettivi del saldo del conto consolidato, articolati per sottosettori, tali da assicurare almeno il conseguimento dell'obiettivo di medio termine ovvero il rispetto del percorso di avvicinamento a tale obiettivo nei casi previsti dagli articoli 6 e 8. Nei medesimi documenti sono indicate le misure da adottare per conseguire gli obiettivi del saldo del conto consolidato.

4. Gli obiettivi di cui al comma 3 possono, in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, tenere conto dei riflessi finanziari delle riforme strutturali con un impatto positivo significativo sulla sostenibilità delle finanze pubbliche.

5. L'equilibrio dei bilanci si considera conseguito quando il saldo strutturale, calcolato nel primo semestre dell'esercizio successivo a quello al quale si riferisce, soddisfa una delle seguenti condizioni:

a) risulta almeno pari all'obiettivo di medio termine ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo obiettivo inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1;

b) assicura il rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine nei casi previsti dagli articoli 6 e 8 ovvero evidenzia uno scostamento dal medesimo percorso inferiore a quello indicato dall'articolo 8, comma 1.

#### Art. 4.

##### *(Sostenibilità del debito pubblico)*

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito pubblico ai sensi dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione.

2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio stabiliscono obiettivi relativi al rapporto tra debito pubblico e prodotto

interno lordo coerenti con quanto disposto dall'ordinamento dell'Unione europea.

3. Qualora il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo superi il valore di riferimento definito dall'ordinamento dell'Unione europea, gli obiettivi di cui all'articolo 3 tengono conto della necessità di garantire una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale valore in coerenza con quanto previsto dal medesimo ordinamento.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, non è consentito il ricorso al debito per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie.

#### Art. 5.

##### *(Regola sulla spesa delle amministrazioni pubbliche)*

1. Il tasso annuo programmato di crescita della spesa delle pubbliche amministrazioni, al netto delle poste indicate dalla normativa dell'Unione europea, non può essere superiore al tasso di riferimento calcolato in coerenza con la medesima normativa.

2. Al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito al comma 1 e il conseguimento degli obiettivi programmatici, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano, per il triennio di riferimento, il livello massimo in termini nominali della spesa delle amministrazioni pubbliche.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni interessate, effettua il monitoraggio del rispetto del livello massimo della spesa di cui al comma 2. Il Governo, qualora verifichi il rischio del superamento di tale livello, trasmette una relazione al Parlamento.



## Art. 6.

*(Eventi eccezionali e scostamenti abrogata dall'obiettivo programmatico strutturale)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.

2. Ai fini della presente legge, per eventi eccezionali, da individuarsi in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono:

a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;

b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.

3. Il Governo qualora, al fine di fronteggiare gli eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico. Il piano di rientro è attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali lo scostamento per gli eventi di cui al comma 2 è autorizzato, in un tempo adeguato alla gravità dei medesimi eventi e tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi del comma 3 possono essere utilizzate, su iniziativa del Governo, esclusivamente per le finalità indicate nella richiesta di cui al medesimo comma.

5. Il piano di rientro può essere aggiornato con le modalità di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche.

6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresì qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera *b*).

### TITOLO III

#### MONITORAGGIO E MECCANISMI DI CORREZIONE

##### Art. 7.

*(Monitoraggio degli scostamenti rispetto  
agli obiettivi di finanza pubblica)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Il Governo, qualora accerti il rischio che nell'esercizio finanziario in corso si determinino scostamenti del saldo del conto consolidato o del saldo strutturale rispetto agli obiettivi programmatici, riferisce in merito alle Camere.

## Art. 8.

*(Meccanismo di correzione degli scostamenti  
rispetto all'obiettivo programmatico  
strutturale)*

1. Il Governo, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, in base ai dati di consuntivo, verifica se, rispetto all'obiettivo programmatico, si registri uno scostamento negativo del saldo strutturale con riferimento al risultato dell'esercizio precedente ovvero, in termini cumulati, ai risultati dei due esercizi precedenti, pari o superiore a quanto indicato dagli accordi internazionali, ad esclusione degli scostamenti che rientrano nell'applicazione dell'articolo 6. Il Governo, qualora stimi che tale scostamento si rifletta sui risultati previsti per gli anni compresi nel periodo di programmazione, ne evidenzia l'entità e le cause e indica contestualmente misure tali da assicurare, almeno a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stato accertato lo scostamento, il conseguimento dell'obiettivo programmatico strutturale.

2. I documenti di programmazione finanziaria e di bilancio indicano la misura e l'articolazione temporale delle correzioni di cui al comma 1 a carico dei singoli sotto settori, anche tenendo conto del rispettivo concorso allo scostamento e delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

3. Le deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 6, comma 3, possono disporre la sospensione dell'operatività del meccanismo di correzione previsto dal presente articolo sino all'esercizio precedente a quello a partire dal quale ha inizio l'attuazione del piano di rientro di cui al medesimo comma.

## TITOLO IV

## EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E CONCORSO DEI MEDESIMI ENTI ALLA SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO PUBBLICO

## Art. 9.

*(Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali)*

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione sia di rendiconto, registrano:

*a)* un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;

*b)* un saldo non negativo, in termini di competenza di spesa e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

2. Non sono considerati in disequilibrio gli enti che presentano un disavanzo di cassa in presenza di residui attivi riguardanti trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche formati nell'esercizio e a cui corrispondono altrettanti residui passivi registrati dagli enti eroganti.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al comma 1 registri un valore negativo dei saldi di cui al medesimo comma 1, lettere *a)* e *b)*, adotta misure di correzione tali da ritornare all'equilibrio entro il triennio successivo.

4. Con legge ordinaria sono definite le sanzioni da applicare agli enti locali in conseguenza del mancato raggiungimento dell'equilibrio gestionale sino al ripristino delle

condizioni di equilibrio nei termini indicati al comma 1.

5. Eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente. I risultati positivi di amministrazione possono essere destinati al finanziamento degli investimenti, secondo le modalità previste dall'articolo 10.

6. In attuazione dei principi stabiliti dalla presente legge, la legge dello Stato può prevedere ulteriori obblighi degli enti di cui al comma 1 in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle pubbliche amministrazioni.

#### Art. 10.

##### *(Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali)*

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono ricorrere al debito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nell'osservanza dei vincoli e delle condizioni previsti dalla legislazione vigente e dal presente articolo.

2. In attuazione del comma 1, le operazioni di accensione di debito sono effettuate contestualmente alla adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali è evidenziata l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

3. Le operazioni di ricorso al debito di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti della Regione interessata, compresa la medesima regione, come definito dall'articolo 9, comma 1, lettera a). A tal fine, ogni anno i comuni, le province e le città metropolitane comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla Pro-

vincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, il saldo di cassa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), che l'ente locale prevede di conseguire, nonché gli investimenti che intende realizzare attraverso il ricorso al debito o con i risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Ciascun ente può in ogni caso ricorrere al debito nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione.

4. Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l'equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il disavanzo concorre alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo del complesso degli enti della Regione interessata, compresa la medesima Regione, ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo.

#### Art. 11.

*(Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo straordinario per il concorso dello Stato, nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti i diritti civili e sociali, alimentato in base allo scostamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato. L'ammontare della dotazione del

Fondo di cui al presente comma è determinato nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, sulla base della stima degli effetti dell'andamento del ciclo economico, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui all'articolo 9, comma 1, influenzate dall'andamento del ciclo economico.

2. Qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all'obiettivo programmatico ai sensi dell'articolo 6, l'ammontare del Fondo di cui al comma 1 è determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi di cui al medesimo articolo sulla finanza degli enti di cui all'articolo 9, comma 1.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

## Art. 12.

### *(Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico)*

1. Le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano concorrono ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente articolo, nonché, secondo modalità definite con legge dello Stato in base ai principi stabiliti dalla presente legge.

2. Nelle fasi favorevoli del ciclo economico, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui al comma 1, influenzate dall'andamento del ci-

clo economico, determinano la misura del contributo del complesso dei medesimi enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Tale contributo è incluso tra le spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a*).

3. Il contributo di cui al comma 2 è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

## TITOLO V

### EQUILIBRIO DEI BILANCI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON TERRITORIALI

#### Art. 13.

*(Equilibrio dei bilanci delle amministrazioni  
pubbliche non territoriali)*

1. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano la contabilità finanziaria si considerano in equilibrio quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto



e comunque nel rispetto di eventuali condizioni e limiti previsti dalla legge dello Stato.

2. I bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali che adottano esclusivamente la contabilità economico-patrimoniale si considerano in equilibrio quando risultano conformi ai criteri stabiliti con legge dello Stato.

3. Con legge dello Stato possono essere stabiliti ulteriori criteri al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle amministrazioni di cui al presente articolo, anche con riferimento alle singole categorie di amministrazioni, nonché i criteri di recupero di eventuali disavanzi.

## TITOLO VI

### BILANCIO DELLO STATO

#### Art. 14.

##### *(Principio dell'equilibrio del bilancio dello Stato)*

1. L'equilibrio del bilancio dello Stato è assicurato dall'individuazione, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, per ciascuna annualità, di un valore del saldo netto da finanziare o da impiegare coerente con gli obiettivi programmatici di cui all'articolo 3, comma 3.

2. I nuovi o maggiori oneri derivanti dalla legge di bilancio devono risultare compatibili con il rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio stesso, determinato ai sensi dell'articolo 3 e del comma 1 del presente articolo.

#### Art. 15.

##### *(Contenuto della legge di bilancio)*

1. Il disegno di legge di bilancio reca le misure quantitative necessarie a realizzare

gli obiettivi programmatici in cui si articola la manovra triennale di finanza pubblica e costituisce la base per la gestione finanziaria dello Stato. Il disegno di legge di bilancio è suddiviso in due sezioni.

2. La prima sezione contiene, per il periodo compreso nel triennio di riferimento, le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. In particolare essa contiene, in distinti articoli, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, il saldo netto da finanziare, definito in coerenza con quanto previsto all'articolo 14 e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Essa inoltre può contenere esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Sono escluse norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, e interventi di natura microlocalistica o microsettoriale. In particolare, la prima sezione può contenere:

a) il rifinanziamento e il definanziamento delle dotazioni finanziarie delle autorizzazioni di spesa vigenti;

b) gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;

c) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

d) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che

incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti a imposte dirette e indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione, nonché la proroga delle disposizioni concernenti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio e di altre agevolazioni fiscali con effetti diretti ed indiretti sul bilancio statale;

e) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle di cui alla lettera a);

f) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi, al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

g) norme volte a disciplinare i rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le altre amministrazioni pubbliche anche al fine di assicurare il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico.

3. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio contiene la previsione, di competenza e di cassa, formata sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici indicati nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, apportando a tali previsioni, alle quali viene in ogni caso assicurata autonoma evidenza contabile, le variazioni determinate dalla prima sezione del disegno di legge. Essa, nel rispetto del saldo netto da finanziare di cui al comma 2, contiene inoltre:

a) gli importi dei fondi di riserva, le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge di bilancio, nonché quelli relativi alle leggi di spesa di natura permanente riguardanti il funzionamento di enti e organismi pubblici;

b) la rimodulazione, anche temporale, delle dotazioni finanziarie delle autorizzazioni di spesa anche a legislazione vigente.

In apposito allegato viene data evidenza delle variazioni disposte per le spese autorizzate da espressa previsione legislativa;

c) le regolazioni meramente quantitative rinviate dalla legislazione vigente alla legge di stabilità. Il richiamo alla legge di stabilità previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, deve intendersi riferito alla legge di bilancio;

d) le variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie, anche relative a unità di voto diverse, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

4. Con apposito articolo è annualmente stabilito, sulla base delle modalità indicate nella legge di contabilità, l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.

5. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio. Sono approvati con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, nell'ordine, lo stato di previsione dell'entrata, ciascuno stato di previsione della spesa e i totali generali della spesa, nonché il quadro generale riassuntivo.

6. Le entrate sono ripartite in titoli, entrate ricorrenti e non ricorrenti e tipologie. Per la spesa, il bilancio si articola in missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici, e in programmi, quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le unità di voto parlamentare sono costituite dalle tipologie e dai programmi. L'articolazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa è disciplinata dalla legislazione vigente in materia di contabilità e finanza pubblica.

7. Il disegno di legge di bilancio è accompagnato da una nota tecnico-illustrativa. La nota è un documento conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto consolidato, che espone i contenuti della manovra annuale disposta nell'ambito della sessione di bilancio, i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi.

8. Le disposizioni della prima sezione del disegno di legge di bilancio possono comportare, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere ai sensi del comma 2, lettera *b*), del presente articolo, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente derivanti dalle disposizioni della medesima sezione. Gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dalla seconda sezione del disegno di legge di bilancio, rispetto all'assestamento relativo all'esercizio precedente, possono essere utilizzati per la copertura finanziaria delle riduzioni di entrata disposte dalla prima sezione del medesimo disegno di legge, purché risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico.

9. Le modifiche normative contenute nella prima sezione del disegno di legge del bilancio sono corredate di una relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sulla quantificazione degli effetti recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche.

10. Il disegno di legge di assestamento è redatto secondo il criterio della legislazione vigente. Con essa possono essere adottate variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie anche relative a unità di voto diverse. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

## TITOLO VII

ORGANISMO INDIPENDENTE PER  
L'ANALISI E LA VERIFICA DEGLI AN-  
DAMENTI DI FINANZA PUBBLICA E  
PER LA VALUTAZIONE DELL'OSSER-  
VANZA DELLE REGOLE DI BILANCIO.  
ORGANISMO COLLEGALE

### Art. 16.

*(Istituzione dell'Ufficio parlamentare  
di bilancio)*

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *f*), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, l'organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, che assume il nome di Ufficio parlamentare di bilancio, con sede in Roma, presso le Camere.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituito da un consiglio di cinque membri di cui uno con funzioni di presidente, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica.

3. I membri del consiglio sono nominati per sei anni e non possono essere confer-

mati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. I membri del consiglio, prima della scadenza naturale del mandato, possono essere revocati dall'incarico con decreto dei Presidenti delle due Camere, su proposta delle Commissioni parlamentari permanenti competenti in materia di bilancio dei due rami del Parlamento adottata a maggioranza dei due terzi dei relativi componenti.

5. I presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati adottano intese volte a disciplinare gli aspetti organizzativi, ivi inclusi quelli di carattere finanziario, ai fini del funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1.

#### Art. 17.

##### *(Funzioni dell'Ufficio)*

1. L'Ufficio di cui all'articolo 16, anche attraverso l'elaborazione di proprie stime, effettua analisi e valutazioni in merito:

- a) alle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica;
- b) all'impatto macroeconomico dei provvedimenti legislativi di maggiore rilievo;
- c) agli andamenti di finanza pubblica, anche per sottosettore, e l'osservanza delle regole di bilancio;
- d) alla sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo;
- e) agli ulteriori temi di economia e finanza pubblica rilevanti ai fini delle analisi di cui alle lettere da a) a d).

2. L'Ufficio di cui all'articolo 16 predispone rapporti a richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio ovvero per iniziativa del consiglio. Il

Presidente e i membri del consiglio, se richiesti, svolgono audizioni presso le Commissioni parlamentari.

3. Le analisi e i rapporti prodotti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono resi pubblici.

## TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 18.

*(Funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche)*

1. La Corte dei conti è competente a svolgere i controlli sugli atti e le attività degli enti pubblici, previsti dalla Costituzione e dalle leggi, ivi compresi quelli sui bilanci dei singoli enti di cui agli articoli 9 e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del perseguimento dell'equilibrio del bilancio di cui agli articoli 81 e 97 della Costituzione.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo, comportanti modifiche della disciplina delle funzioni della Corte dei conti, si provvede con regolamento delle Sezioni riunite della Corte stessa, ai sensi degli articoli 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, su proposta del Presidente.

### Art. 19.

*(Disposizioni finali)*

1. Avverso gli atti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione.

2. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, a decorrere dal 1°



gennaio 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7, comma 2, la lettera *c*) è abrogata;
- b) all'articolo 7, comma 3, primo periodo, la parola: «, *c*)» è soppressa;
- c) all'articolo 8, il comma 4 è abrogato;
- d) l'articolo 11 è abrogato;
- e) all'articolo 21, il comma 1 è abrogato;
- f) all'articolo 22, comma 2, le parole da: «è integrato» fino a: «Esso» sono soppresse;
- g) all'articolo 23, i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad eccezione delle disposizioni del Titolo IV e dell'articolo 15 che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.





